

Pubblicato il 26/03/2020

N. 00219 /2020 REG.PROV.COLL.
N. 01232/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale **Copia Conforme**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Esperto Geometra
Arch. Rosario Favitta

06 LUG 2020

sul ricorso numero di registro generale 1232 del 2015, proposto da Giuseppe Maniscalco e Lorenzo Guarino, rappresentati e difesi dall'avvocato Santi Geraci, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via La Farina, 13/C

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Impinna, con domicilio eletto presso il suo ufficio presso il Comune in Palermo, piazza Marina 39;

Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale Urbanistica, commissario *ad acta* presso il Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Villareale 6

per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1067/2012, resa tra le parti, concernente edilizia - piano regolatore comunale

Visti il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visto il reclamo proposto dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati Santi Geraci, Anna Maria Impinna, l'avv. dello Stato Giuseppe Marcello Pollara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

VISTA la sentenza definitiva di questo Consiglio 4 dicembre 2012 n. 1067, di accoglimento, nei limiti di cui in motivazione, dell'originaria impugnativa proposta dai nominati in epigrafe contro il Comune di Palermo sotto il profilo di una contraddittorietà riscontrata tra l'avvenuto accoglimento delle osservazioni degli stessi privati al piano urbanistico adottando, per un verso, e i rilievi cartografici risultanti invece, per altro verso, all'esito dell'approvazione dello stesso strumento urbanistico, rilievi i quali, malgrado il formale accoglimento delle osservazioni proposte dagli interessati contro il vincolo a verde storico del loro terreno, avevano ricompreso il fondo negli elaborati cartografici delle aree vincolate, e ciò senza alcuna motivazione aggiuntiva utile a superare l'accoglimento delle osservazioni contrarie a tale regime vincolistico;

VISTA, altresì, la sentenza 21 novembre 2017 n. 500 con la quale, in accoglimento del successivo ricorso proposto dai stessi interessati per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1067/2012, questo stesso Consiglio, considerato il quadro giuridico-fattuale della controversia e tenuto conto del lungo lasso temporale trascorso dalla pubblicazione della precedente decisione, stabiliva che la conformazione della situazione di fatto al *decisum* della sentenza da ottemperare dovesse essere assicurata "a mezzo della espunzione del terreno in titolarità dei ricorrenti dalle aree vincolate a verde-storico nelle cartografie allegate al PRG", e

su tale base, pertanto :

- assegnava al Comune di Palermo il termine di gg. 60 per l'esecuzione del giudicato;
- prevedeva che in caso di ulteriore inadempimento l'esecuzione sarebbe stata effettuata, in luogo del Comune e nel termine di ulteriori 60 gg., da un commissario *ad acta*;
- nominava quest'ultimo nella persona del Prefetto di Palermo, ovvero di un funzionario prefettizio da questi delegato;

RILEVATO che dopo la notifica della citata sentenza n. 500/2017 al Comune e al Prefetto di Palermo il commissario *ad acta* delegato, nella persona del dott. Salvatore Mallemi, dirigente della Prefettura di Palermo, con relazione dell'8 gennaio 2019 ha rappresentato di aver adempiuto il proprio mandato mediante le attività sfociate nella deliberazione n. 620 del 12 dicembre 2018, assunta con i poteri del Consiglio comunale e recante l'adozione di una variante urbanistica, e con la sua trasmissione all'Assessorato regionale per la procedura di approvazione;

VISTO l'atto depositato da parte ricorrente il 29 maggio 2019 sotto la denominazione di "*Incidente di esecuzione*", con il quale è stato opposto che la suddetta delibera commissariale, avendo riclassificato il terreno in questione sempre come "A1" ("*Verde Storico*"), ossia negli stessi termini di cui all'originario provvedimento comunale oggetto del gravame a suo tempo accolto da questo Consiglio mediante il giudicato della cui ottemperanza è causa, non poteva reputarsi correttamente attuativa di tale decisione;

RILEVATO che la ricorrente con il proprio nuovo atto ha richiesto dichiararsi che il commissario *ad acta*, con l'adozione della delibera, non ha dato un'effettiva esecuzione al giudicato, avendo appunto adottato una variante urbanistica confermativa della precedente destinazione "A1" del fondo, ossia proprio di quella annullata con la sentenza sopra richiamata, laddove il rispetto del giudicato avrebbe richiesto, invece, di procedere alla nuova classificazione dell'area come "B1": sicché la ricorrente ha domandato a questo Consiglio, per la ragione appena detta,

di ordinare al commissario di revocare l'adottata deliberazione n. 620/2018, e di adottare una nuova delibera con la classificazione del fondo degli esponenti in "B1", secondo quanto risultante dalle loro osservazioni a suo tempo presentate e accolte;

RICORDATO che questo Consiglio con la propria ordinanza 18 novembre 2019, n. 963, dopo aver premesso le osservazioni che:

- *"l'anzidetto atto di parte ricorrente del 29 maggio 2019, pur proposto con la denominazione di "Incidente di esecuzione", configura oggettivamente un reclamo avverso il menzionato atto commissariale, reclamo rispetto al quale non sono stati offerti -almeno allo stato- elementi atti a far pervenire a un giudizio di tardività del rimedio;"*

- *"l'indicata qualificazione dell'atto di parte impone la necessità di assicurare rispetto ad esso con pienezza, come previsto dall'art. 114, comma 6, cod.proc.amm., le esigenze del contraddittorio, onde il reclamo dovrà essere ritualmente notificato nel termine perentorio di gg. 20 al Comune di Palermo e alle altre parti in causa,"*

interlocutoriamente pronunciando in proposito, prescriveva:

- che parte ricorrente avrebbe dovuto notificare alle parti in causa il proprio reclamo del 29 maggio 2019 nel termine perentorio di gg. 20 dalla comunicazione dell'ordinanza, e parimenti notificarlo al commissario *ad acta* dott. Salvatore Mallemi della Prefettura di Palermo;

- che quest'ultimo avrebbe dovuto fornire al Consiglio nei successivi 45 giorni dei chiarimenti rispetto alle doglianze contenute nel reclamo *"avendo riguardo, in particolare, alla statuizione già espressa dalla sentenza di questo Consiglio n. 500/2017 nel senso che la conformazione dello stato di fatto al decisum della pronuncia da ottemperare doveva essere assicurata "a mezzo della espunzione del terreno in titolarità dei ricorrenti dalle aree vincolate a verde-storico nelle cartografie allegate al PRG" "*;

DATO ATTO che la ricorrente ha tempestivamente effettuato le notifiche richieste, e che il commissario *ad acta* ha fatto pervenire in data 22 gennaio 2020 la propria relazione di chiarimenti;

RILEVATO che il reclamo in esame risulta tempestivo: dalla narrativa contenuta nella precedente ordinanza 22 maggio 2019 n. 478 si desume, infatti, che l'adozione del provvedimento commissariale del 12 dicembre 2018 è stata conosciuta dalla ricorrente solo, a notevole distanza di tempo, a seguito della presa di cognizione dell'ordinanza stessa; occorre inoltre notare che, trattandosi di un atto che concerneva individualmente detta parte privata, in quanto specificamente assunto per definire la destinazione urbanistica del suo fondo dopo l'accoglimento di un ricorso già proposto in proposito dalla parte medesima, questa avrebbe avuto titolo a ricevere al riguardo una comunicazione individuale, non potendo quindi reputarsi sufficiente ai fini della decorrenza dei termini impugnatori il mero deposito in giudizio dell'atto commissariale, se non a far tempo dalla maturazione degli oneri di apprendimento connessi alla partecipazione della parte stessa alla Camera di consiglio del 21 maggio 2019;

RITENUTO che il reclamo avverso il provvedimento commissariale si rivela, oltre che tempestivo, anche fondato nel merito: tanto per l'assorbente ragione – non superata mediante la relazione commissariale di chiarimenti - che, pur avendo questo Consiglio statuito, con la propria sentenza n. 500/2017, che la conformazione della situazione di fatto al *decisum* della sentenza da ottemperare, considerato il quadro giuridico-fattuale della controversia e tenuto conto del lungo lasso temporale trascorso dalla pubblicazione della precedente decisione, dovesse essere assicurata “*a mezzo della espunzione del terreno in titolarità dei ricorrenti dalle aree vincolate a verde-storico nelle cartografie allegate al PRG*”, il commissario *ad acta* ha violato tale vincolante prescrizione d'interpretazione integrativa del giudicato, riproponendo proprio quella destinazione urbanistica vincolistica di partenza contro la quale il privato era in origine vittoriosamente insorto;

OSSERVATO, tuttavia, che non può reputarsi fondata la specifica pretesa di parte ricorrente di ottenere per il proprio fondo la richiesta destinazione alternativa corrispondente alla classificazione dell'immobile come "B1";

RILEVATO, infatti: da un canto, che la ricorrente, pur sollecitando tale particolare destinazione urbanistica, non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la stessa le fosse dovuta; d'altro canto, che l'iniziale proposta degli uffici comunali di esecuzione del giudicato mediante classificazione dell'area come zona "Cb" ("*Zona di nuova edificazione con densità mc/mq 0,75*") è stata da essi giustificata attraverso una congrua motivazione (così adempiendo, facendosi anche carico del pregresso accoglimento delle osservazioni procedurali del privato, allo specifico onere motivazionale a base della sentenza n. 1067/2012, che aveva fatto espressamente salve le ulteriori valutazioni anche di merito dell'Amministrazione), motivazione contro la quale la parte privata non ha sollevato puntuali critiche; infine, che l'opposizione del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana alla detta proposta comunale, pur non potendo condurre, per la sua incompatibilità con la sentenza definitiva n. 500/2017, a ripristinare la primitiva destinazione vincolistica "A1", vale comunque a integrare e arricchire le ragioni dell'inaccogliabilità della richiesta del privato di classificazione dell'area proprio come "B1";

CONSIDERATO, quindi, per tutto quanto esposto, che l'esecuzione del giudicato in epigrafe dovrà avere luogo con l'assegnazione al fondo della classificazione "Cb" a suo tempo proposta dagli uffici comunali;

OSSERVATO che con la formulazione di quest'ultima prescrizione integrativa può essere confermato il mandato di ottemperanza del giudicato già conferito al commissario *ad acta* come da sentenza n. 500/2017 e decreto prefettizio di delega del 4 ottobre 2018, con l'assegnazione al commissario medesimo del termine di gg. sessanta dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza per la necessaria adozione della nuova variante di piano;

RITENUTO, infine, che le spese processuali riflettenti questa fase di reclamo possono essere liquidate in favore della ricorrente, secondo la soccombenza sostanziale, nella misura complessiva di euro millecinquecento, oltre gli accessori di legge

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie il reclamo nei limiti e termini di cui in motivazione, e per l'effetto:

- annulla l'impugnato provvedimento commissariale costituito dalla delibera n. 620 del 12 dicembre 2018;
- conferma l'incarico di ottemperanza del giudicato già assegnato al commissario *ad acta* con le ulteriori prescrizioni e il termine di adempimento di cui in motivazione.

Le ulteriori spese del giudizio di ottemperanza sono liquidate a favore della parte ricorrente nella misura complessiva di euro millecinquecento, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Marco Buricelli, Consigliere

Giambattista Bufardecì, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE
Nicola Gaviano

IL PRESIDENTE
Claudio Contessa

IL SEGRETARIO

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. Santi G. Geraci**, codice fiscale: **GRCSTG57B25C067G**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Palermo, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **Guarino Lorenzo** (CF: GRNLNZ33L16G273H) e di **Maniscalco Giuseppe** (CF: MNSGPP27A05G2730), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

202000219_11.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Sentenza 219/2020 e

202000274_18.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico contenente Ordinanza 274/2020 di nomina Commissario ad Acta

ai seguenti destinatari:

Comune Di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata **protocollo@cert.comune.palermo.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni e

Area Della Pianificazione Urbanistica Del Comune Di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore all'indirizzo di posta elettronica certificata **pianificazioneterritoriale@cert.comune.palermo.it** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, RG n° 1232/2015.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli allegati **202000219_11.pdf**, contenente Sentenza 219/2020 e **202000274_18.pdf**, contenente Ordinanza 274/2020 di nomina Commissario ad Acta sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

Palermo, 07/05/2020

Firmato digitalmente da **Avv. Santi G. Geraci**